

# ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE CALTANISSETTA

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta in data 27 marzo 2019)

### Art.1

#### DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento si applica alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

3. Le parti devono partecipare al procedimento con il ministero di un avvocato regolarmente iscritto all'albo degli avvocati nella mediazione obbligatoria.

### Art.2

#### ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta (d'ora in poi ODMF).

2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga:

- a) I dati identificativi delle parti e dei loro legali, ove previsti o presenti, in modo da consentire le comunicazioni di cui al presente regolamento;
- b) qualificazione dell'oggetto, sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- c) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- d) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o con allegazione della relativa procura notarile;
- e) i dati identificativi dei professionisti o persone di fiducia che assisteranno la parte del procedimento;
- f) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;



- g) l'eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;
- h) eventuale richiesta che l'incontro abbia luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.

3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e contestuale ed anche nei confronti di più soggetti, con eventuale proposta congiunta del nominativo del mediatore, iscritto nell'elenco .

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell' ODMF.

5. Fermo quanto stabilito dall'art. 9 co. 2 del D.lgs.n.28/10, ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, depositati nelle sessioni comuni, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

6. Ai sensi dell'art. 4, co.1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all' ODMF.

### Art.3

#### LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria dell' ODMF amministra il servizio di mediazione ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati -Palazzo di Giustizia,via Libertà.  
Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica di mediazione.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. La Segreteria tiene un fascicolo , anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati



identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

4. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e le annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile, a seguito di deposito della domanda completa ed esaustiva (ed in caso di domanda incompleta la data di deposito si considera quella in cui sono depositate tutte le integrazioni richieste dall'ODMF), e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante nel domicilio eletto anche a mezzo posta elettronica certificata (pec):

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato iscritto regolarmente all'albo degli avvocati.


b) all'altra parte o alle altre parti nell'indirizzo indicato dalla parte istante anche a mezzo posta elettronica certificata (pec):

- deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10; con l'invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo degli avvocati;

e con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro la propria adesione; che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, co. 5, del D.lgs. n. 28/10, il Giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, co. 2 CPC e condannerà la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 28/10, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Si avverte che nelle controversie di cui all'art. 8 del presente regolamento, il mediatore può formulare comunque una proposta.

6. La Segreteria conserva esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale di accordo o di mancato accordo per la durata di anni tre (3); i documenti



vengono consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti alla conclusione del procedimento.

7. La Segreteria mantiene i rapporti con l'Organo di Vigilanza Ministeriale dando esecuzione alle direttive del Consiglio dell' ODMF.

8. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali

#### Art.4

### FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore é designato tra i nominativi inseriti in un apposito elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione.

2. Requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco generale predetto sono:

a) l'essere iscritto all'Ordine Forense di Caltanissetta;

b) l'aver conseguito un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto da un ente di formazione riconosciuto dal Ministero, con i criteri e secondo le modalità, previsti per legge e stabiliti dall' ODMF;

c) essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

d) Il mediatore dovrà inoltre:

- non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
- non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
- non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione-mediazione;

e) I mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'art.3, co.3, parte I) sezione B e parte II), sezione B del D.M. 180/2010, dovranno produrre idonea documentazione a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.



f) Il possesso dei requisiti può essere attestato dal mediatore mediante autocertificazione.

3. I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in poi COA) e comunque del Codice Etico europeo per mediatori e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODMF, frequentando nel biennio di riferimento un corso specifico di almeno 18 ore ed almeno 2 mediazioni complete comprese tra quelle che abbiano superato il primo incontro formativo.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011, dando la precedenza ai propri iscritti. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione. La presenza del tirocinante viene certificata dal mediatore anche mediante inserzione del nominativo nel verbale, nonché dalla Segreteria mediante rilascio di apposito attestato.

4. In ogni caso l'iscrizione nell'elenco è subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dall' ODMF.

5. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco, prima della designazione da parte dell' ODMF.

6. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco. La designazione avviene in base allo scorrimento della lista seguendo l'ordine progressivo dell'elenco.

Qualora il mediatore così individuato non accetti l'incarico per qualsiasi motivo (p.es. incompatibilità, conflitto di interessi, lingua etc.) l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco. Al mediatore che ha rinunciato all'incarico, verrà assegnato l'incarico successivo.

7. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l' ODMF.

8. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico o il diniego motivato.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al Codice Etico del Mediatore.



10. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
11. Il mediatore non potrà svolgere per due anni successivi al termine della mediazione, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
12. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
13. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODMF ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.
14. Le parti possono richiedere all'ODMF, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODMF nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente.
15. L'ODMF provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall' ODMF medesimo.
16. Qualora l'incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la Segreteria (o eventuali altri organi interni) provvederà ai compiti suddetti.
17. A seguito di accettazione dell'incarico, il mediatore dovrà gestire il procedimento e procedere autonomamente ad ogni necessario incombente.  
Non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione; le parti possono presentarsi direttamente al primo incontro. In caso di richieste di proroga del primo incontro, ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro "Incontro preliminare".  
Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso. Tutte le comunicazioni vengono effettuate dall'organismo.



L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

#### Art. 5

### CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIA DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina, quando:
  - a. abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico e familiare con una delle parti;
  - b. una delle parti nel procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato e/ o che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

#### Art. 6

### CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. È disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori, qualora vengono meno i requisiti per l'iscrizione.
2. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quanto' altro previsto nel presente regolamento.
3. I provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio dell'ODMF.
5. Avverso ogni determinazione di cancellazione assunti dal Consiglio dell'ODMF, è ammesso ricorso al COA da proporre mediante idoneo atto motivato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione integrale della decisione del Consiglio dell'ODMF.

#### Art. 7

### INCONTRO DI MEDIAZIONE



1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
2. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODMF o presso un diverso luogo individuato dalle parti con il consenso del responsabile dell'ODMF, del mediatore e delle parti. Può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui alla legge.
3. L'Il Responsabile dell'Organismo provvederà a fissare la data del primo incontro informativo tra le parti ed il mediatore entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda completa ed esaustiva. Il mediatore, sentite le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente, può d'intesa con le medesime fissare eventuali incontri successivi.
4. Con la sottoscrizione del verbale del primo incontro informativo, la parte invitata dichiara di accettare il Regolamento e la tariffa dell'ODMF e si obbliga al versamento delle spese di avvio.
5. Dev'essere presente la parte personalmente ovvero persona munita di apposita procura a conciliare che è a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata.
6. Presenza dell'avvocato (procura speciale a conciliare):
  - a) In caso di mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice ex art. 5 commi 1 bis e 2 del d.lgs 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
  - b) In caso di mediazione c.d. facoltativa, quindi nei casi non specificatamente indicati nell'art. 5 commi 1 bis e 2 del d.lgs. 28/2010: le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.
7. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Ove non tutte le parti aderiscano allo svolgimento della mediazione, il mediatore redige processo verbale negativo.
8. Le parti in ogni momento sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione senza obbligo di motivazione quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla.



9. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore formula processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo sottoscritto dalle parti e certificato dal mediatore. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di mediazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. In caso di partecipazione alla mediazione di almeno una parte il mediatore può, se espressamente richiesto, formulare una proposta, ferma l'ipotesi di cui all'art. 8 del presente regolamento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 28/10:

a) qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato;

b) laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato. Il Giudice deve indicare esplicitamente nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al punto a). 10. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

11. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12. Se la conciliazione non riesca, il mediatore forma processo verbale con indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo. Si procede secondo l'art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 28/10.

13. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.



14. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto. La nomina è subordinata all'adesione delle parti e all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall' ODMF, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

#### Art. 8

#### CONTROVERSIE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA

1. Nelle controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata prima dell'inizio dell'incontro di mediazione vera e propria, così come definita dall'art.1 lett.a) del d.legs.n.28/2010

2. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione dell'altra parte, e se la parte istante decide di entrare in mediazione.

#### Art. 9

#### RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.



5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio e interrogatorio formale.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell' ODMF, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

#### Art. 10

#### ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
  - a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
  - b) le parti non raggiungono un accordo;
  - c) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
  - d) se uno o più parti interrompono l'incontro di mediazione rispettivamente dichiarano di non voler proseguire il percorso di mediazione.
2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
3. Nell'ipotesi di cui al punto 1. a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati ove previsti o presenti e dal mediatore. Il praticante abilitato non può sottoscrivere tale verbale.
4. Nell'ipotesi di cui al punto 1. b) il mediatore indicherà nel verbale il mancato raggiungimento dell'accordo.
5. Nell'ipotesi di cui al punto 1. c) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e la parte che l'ha rifiutata.
6. Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l' ODMF.
7. Tutti gli oneri, anche fiscali, derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti in solido.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall' ODMF.

#### Art. 11

#### EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/10, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, il verbale di accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati



costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

## Art. 12 INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione, solo in caso di esito positivo del primo incontro informativo ex art. 8, comma 1 del decreto legislativo e, quindi, di esplicita disponibilità ed accordo di tutte le parti all'inizio della procedura vera e propria di mediazione, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11 e succ. Modifiche.
4. Nel caso di mancata adesione al procedimento di mediazione, nessuna spesa di mediazione è dovuta all'organismo.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento



tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Per le mediazioni facoltative, ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovute esclusivamente le spese di avvio del procedimento. 6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Si prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente al numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di avvio e di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna delle parti, che hanno aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

13. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art.7, comma 14, del presente regolamento.



14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11, sono derogabili.

Art. 13  
INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all' ODMF.

2. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l' ODMF, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l' ODMF lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

3. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14  
REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

1. L' ODMF tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Art. 15  
DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo, non è soggetto a sospensione feriale, salvo necessità di proroga motivata o salvo espresso consenso delle parti.

Art. 16



### RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

1. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante, in aggiunta all'organismo, ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

### Art. 17

#### NORMA DI CHIUSURA

1. Per quant'altro non previsto si applica il D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 18

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di accreditamento.  
2. Eventuali modifiche del presente regolamento e dei suoi allegati non produrranno effetti sulle procedure di mediazione in corso alla data della loro entrata in vigore.

#### COSTITUISCONO ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

- a) Tabella "A" delle indennità
- b) Scheda di valutazione del servizio
- c) Modello di dichiarazione di imparzialità
- d) Codice di Etico



All. "A"

## Tabella A delle indennità

### SPESE DI MEDIAZIONE:

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)	Facoltativa	Obbligatoria*riduzione di 1/3*
Fino a Euro 1.000:	Euro 65+ IVA(79,30)	Euro 43,33 + IVA(52,87)
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130+ IVA(158,60)	Euro 86,67 +IVA(105,74)
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240+ IVA( 292,80)	Euro 160,00 +IVA(195,20)
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360+ IVA(439,20)	Euro 240,00 +IVA(292,80)
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600+ IVA(732,00)	Euro 400,00 +IVA(488,00)
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000+ IVA(1.220,00)	Euro 666,67 +IVA(813,33)
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000+ IVA(2.440,00)	Euro 1000,00+IVA(1.626,67)
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800+ IVA(4.636,00)	Euro 1900,00+IVA(2318,00)
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200+ IVA(6.344,00)	Euro 2600,00+IVA(3172,00)
Oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200+ IVA(11.224,00)	Euro 4600,00+IVA(5612,00)

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139:

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al DM 180/2010:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere



- ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al citato decreto, sono derogabili.



ALL. "B"

### Scheda di valutazione del servizio di Mediazione

Sede Tribunale di Caltanissetta Prot. di Mediazione n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Mediatore \_\_\_\_\_

Scala di valutazione: 1=valore minimo - 5=valore massimo

#### I. VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

a. Grado di soddisfazione nella partecipazione al procedimento di Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale:

1 2 3 4 5

b. La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso ad un tribunale?

1 2 3 4 5

#### II. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

a. Grado di professionalità dell'assistenza della Segreteria e completezza ed utilità delle informazioni fornite durante tutto il corso del procedimento di Mediazione:

1 2 3 4 5

b. Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi che sono stati messi a disposizione delle parti durante l'incontro di Mediazione:

1 2 3 4 5

#### III. VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a. Grado di competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e del procedimento di mediazione:

1 2 3 4 5

b. Abilità del mediatore nel facilitare una soluzione conciliativa per la composizione della lite tra le parti:

1 2 3 4 5

#### IV. COMMENTI E SUGGERIMENTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Data di Nascita \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

CALTANISSETTA

Via Libertà, Palazzo di Giustizia - 93100 Caltanissetta

All. "e"

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE

PROCEDIMENTO prot. N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

designato mediatore nel procedimento in epigrafe indicato, dichiara sotto la propria responsabilità di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti, nonché garantisce la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.-

Si obbliga ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.-

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



All. "D"

# ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

## CALTANISSETTA

Via Libertà, Palazzo di Giustizia - 93100 Caltanissetta

### CODICE ETICO DEL MEDIATORE (CONCILIATORE)

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Chi svolge attività di mediatore (conciliatore) nell'Ambito dell' ODMF di Caltanissetta, istituito dall'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento, oltre all'osservanza delle norme del Codice Deontologico Forense e del Codice Europeo di condotta del Mediatore.

#### DOVERE DI RISERVATEZZA

La mediatrice / il mediatore deve garantire la massima riservatezza su ogni aspetto inerente la mediazione, le dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, inclusa la stessa esistenza della mediazione, salvo quanto disposto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata alla mediatrice / al mediatore da una delle parti non potrà essere rivelata alle altre parti e/o a terzi senza il consenso della parte stessa.

#### DOVERE DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La mediatrice / il mediatore deve garantire un'adeguata formazione in tecniche di composizione dei conflitti, preparazione che deve essere costantemente mantenuta ed aggiornata; la frequentazione di specifici corsi di aggiornamento e dei tirocini, previsti dalla legge, deve essere comunicata alla Segreteria. La mediatrice / il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui ritenga di non avere l'adeguata esperienza o la necessaria qualificazione tecnica per la trattazione del caso.

#### ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

La mediatrice / il mediatore deve comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità o che possa anche solo ingenerare nelle parti la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità e sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni previsti dal regolamento medesimo. La mediatrice / il mediatore deve preliminarmente assicurarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- a. la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
- b. il ruolo della mediatrice / del mediatore e delle parti;
- c. gli obblighi di riservatezza a carico della mediatrice / del mediatore e delle parti nonché degli eventuali terzi che potranno intervenire nel procedimento;
- d. un accordo scritto relativo al procedimento stesso.-



## MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

La mediatrice / il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dalle circostanze, dal valore e dalla tipologia della controversia nonché dalle condizioni soggettive delle parti nel rispetto dei seguenti principi che hanno valenza esemplificativa e non esaustiva:

- La mediatrice / il mediatore deve sempre agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
- La mediatrice / il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- La mediatrice / il mediatore, se lo ritiene opportuno e con il consenso delle parti, può sentire le parti separatamente, assicurando comunque che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.
- La mediatrice / il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- La mediatrice / il mediatore deve condurre la procedura in maniera adeguata, tenendo presente le circostanze del caso, eventuali disparità di potere nonché i principi di legge ed ogni desiderio che le parti abbiano espresso nonché la necessità di una pronta soluzione della controversia.
- La mediatrice / il mediatore deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Le parti sono libere di concordare con la mediatrice / il mediatore il modo in cui la mediazione deve essere condotta.

## CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

La mediatrice / il mediatore, se lo ritiene opportuno, deve informare le parti e può terminare la mediazione, ad esempio se:

- a) è stato raggiunto un accordo che la mediatrice / il mediatore ritiene essere ineseguibile, la cui causa possa essere illecita, o costituisca il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, e ciò in considerazione delle circostanze del caso e della competenza della mediatrice / del mediatore di fare un tale accertamento oppure,
- b) ella / egli ritiene che sia improbabile che la continuazione della mediazione porti ad un accordo. Le parti sono libere di recedere dalla mediazione in ogni momento senza dover fornire alcuna giustificazione.

## ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

La mediatrice / il mediatore deve adottare tutte le misure idonee per assicurare che l'accordo sia raggiunto tramite il consenso informato e consapevole delle parti, e che tutte le parti comprendano compiutamente i termini dell'accordo. La mediatrice / il mediatore rende note alle parti le modalità per rendere esecutivo l'accordo; e le informa che, se tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato e l'accordo sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, esso costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Informa inoltre le parti che gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità



formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. La mediatrice / il mediatore, redige il verbale al quale è allegato l'accordo che formalizza e/o attui il risultato della mediazione. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato - Alla mediatrice / al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Nel caso in cui la mediazione, per qualsiasi ragione, non si concluda con successo, alla mediatrice / al mediatore è preclusa - qualora ne abbiano le caratteristiche professionali - l'assunzione di ogni incarico a favore di una o dell'altra parte. E' altresì preclusa l'assunzione della qualifica di testimone nell'eventuale procedimento, qualsiasi sia la natura, tendente alla risoluzione della vertenza oggetto della mediazione.

### RETRIBUZIONE E SPESE DELLA MEDIATRICE / DEL MEDIATORE

La mediatrice / il mediatore è retribuito in base alla tariffa deliberata dai Ministeri della Giustizia e di Sviluppo Economico, di volta in volta in vigore (attualmente D.M. 18. ottobre 2010, N. 180), detratta la quota di spettanza dell'Organismo a norma dell'art. 16 dello statuto dello stesso. È fatto divieto alla mediatrice / mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. In caso di interruzione del procedimento prima della sua conclusione ed a prescindere dal motivo dell'interruzione stessa, alla mediatrice / al mediatore spetta il solo compenso per l'attività fino a quel momento svolta.

